

169. SPECIALE COVID

**SE POTESSI AVERE, 1.000 EURO AL MESE!
BONUS PROFESSIONISTI AUTONOMI E PARTITE IVA.**

01. NOZIONE

Dal **19 giugno** è attivo il **servizio online** dell'INPS per la presentazione delle domande per l'**indennità Covid-19** relativa al mese di **maggio 2020**.

La misura di sostegno è stata introdotta **dall'articolo 84, commi 2, 3 e 6, DL 19 maggio 2020, n. 34**, il cosiddetto decreto Rilancio, per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemologica da Covid-19.

Il beneficio, in alcuni casi, **non è più automatico** ma deve rispondere a determinate condizioni.

Ricordiamo che **la generalità dei soggetti** interessati ai contributi straordinari, per marzo, aprile e maggio 2020, **riguarda:**

professionisti con partita IVA;

collaboratori coordinati e continuativi;

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;

lavoratori stagionali dei settori del turismo;

operai agricoli a tempo determinato;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati di vendita a domicilio.



Qui ci occupiamo esclusivamente del bonus inerente a:

liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;

collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.

02. LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA

Per tale categoria di lavoratori (*art. 27, DL 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 DL 34/2020*) è stata prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e **una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.**

A tali indennità hanno potuto accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti:

con partita IVA **attiva alla data del 23 febbraio 2020;**

iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

che **non siano titolari di un trattamento pensionistico** diretto, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

Per ottenere l'indennità di maggio, **oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020**, occorre dimostrare di aver subito **una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.**

Per la domanda all'INPS è sufficiente allegare un'autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l'Agenzia delle Entrate per i controlli.

03. COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Per tale categoria di lavoratori (*art. 27 DL 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 DL 34/2020*) è stata prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e **una indennità di 1.000 euro per maggio 2020**.

A tale hanno potuto accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi:

con **rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020**;

iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l'indennità di maggio è necessario che **il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

04. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Per tale categoria di lavoratori (*art. DL 18/2020, art. 84 cc. 5 e 6 DL 34/2020*) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e **una indennità di 1.000 euro per maggio 2020**.

A tale indennità hanno potuto accedere, per marzo e aprile, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Ai fini dell'accesso alle indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) e non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L'indennità di 600 euro può essere richiesta anche dai lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI.

In presenza di tali requisiti (**assenza lavoro subordinato e NASpI**), **relativamente al mese di maggio**, i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali **possono chiedere un'indennità di 1.000 euro**.

05. INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Ricordando che le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali w che per il periodo di fruizione dell'indennità non spettano la contribuzione figurativa e l'Assegno per il Nucleo Familiare, vediamo con cosa non sono o sono cumulabili le indennità.

Le indennità non sono cumulabili:

tra loro;
con il Reddito di Emergenza;
con l'indennità per i domestici;
con l'indennità per gli sportivi.

Le indennità sono cumulabili con:

assegno ordinario di invalidità;
indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
indennità di disoccupazione agricola;
borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).



Infine, le indennità non sono cumulabili con il **Reddito di Cittadinanza**, ma ne possono produrre un incremento fino all'importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l'accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).

A pagina successiva una tabella di riepilogo delle diverse prestazioni.



**Tabella – Tipologia di indennità previste dal DL Cura Italia e DL Rilancio:
importi per mensilità**

INDENNITA'	MARZO	APRILE	MAGGIO
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice	600 €	600 €	1.000 €* 1.000 €*
Collaborazione coordinata e continuativa	600 €	600 €	1.000 €* 1.000 €*
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni AGO	600 €	600 €	
Lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali	600 €	600 €	1.000 €* 1.000 €*
Lavoratori agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali	600 €	500 €	
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 €	600 €	600 €	600 €
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 €		600 €	600 €
Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	600 €	600 €	600 €
Lavoratori intermittenti	600 €	600 €	600 €
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	600 €	600 €	600 €
Incaricati delle vendite a domicilio	600 €	600 €	600 €

LEGENDA:			
	Domanda da presentare entro 3 giugno	XX €	Decreto rilancio
	Non previsto per questo mese	XX €	DM 10 del 04.05.2020
XX €	DL 17.03.2020 n. 18	*	Requisiti variati rispetto a MAR e APR